



Università degli Studi di Sassari
Area Affari Istituzionali, Bilancio e Regolamentazione
Ufficio Affari Generali

Regolamento sul conferimento degli incarichi didattici

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”;
- VISTO** il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
- VISTO** lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con Decreto Rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 2011 – Supplemento Ordinario n. 275 e ss.mm.ii;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo sul conferimento degli incarichi di insegnamento modificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 23 e 29 gennaio 2013;
- VISTE** le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico rispettivamente in data 15 marzo e 03 maggio 2016, con le quali è stata approvata la modifica del Regolamento sul conferimento degli incarichi didattici;

DECRETA

Il **Regolamento sul conferimento degli incarichi didattici** è modificato secondo la stesura riportata nell’allegato Regolamento, facente parte integrante del presente decreto e che sostituisce quello emanato con D.R. n. 1557 del 13.06.2013.

PREMESSA

Il Senato Accademico, nella seduta del 16 marzo 2011, ha stabilito che l'impegno minimo di didattica frontale dei professori di I e II fascia è di 60 ore per i docenti a tempo definito e di 90 ore per quelli a tempo pieno. Resta fermo l'obbligo delle 120 ore di didattica frontale per i docenti nominati dopo l'entrata in vigore della legge 4 novembre 2005, n. 230 e per coloro che abbiano optato per il regime previsto dalla predetta legge.

I ricercatori a tempo determinato assunti con contratto di tipo a) sono tenuti a svolgere da un minimo di 30 ore fino a un massimo di 90 ore di didattica frontale nel caso di contratto con regime di tempo pieno, e fino a un massimo di 60 ore nel caso di contratto con regime di tempo definito.

Il ricercatore assunto con contratto di tipo b) è tenuto a svolgere, nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, da un minimo di 30 ore fino a un massimo di 90 ore di didattica frontale per anno accademico, in quanto per legge non può optare per il regime a tempo definito.

I ricercatori a tempo indeterminato possono svolgere, se dichiarano la propria disponibilità alla Struttura di afferenza fino a 60 ore di didattica frontale. Al ricercatore a tempo indeterminato può essere conferito un carico didattico anche superiore a tale limite in presenza di specifiche ragioni didattiche e organizzative motivate dal Consiglio di Dipartimento.

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure con le quali le strutture didattiche dell'Ateneo conferiscono incarichi di insegnamento o di didattica integrativa per far fronte alle esigenze dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di diploma di specializzazione, di dottorato di ricerca attivati dall'Ateneo, così come individuati dall'art. 3 del D.M. M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270.
2. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento sono attribuiti nel

rispetto del codice etico, nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente in bilancio e nel rispetto delle linee di indirizzo deliberate annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo, oltre che della programmazione didattica deliberata da ciascuna struttura didattica.

3. Le strutture didattiche attribuiscono i contratti per ciascun anno accademico previa delibera indicante il numero complessivo delle attività formative da affidare, la loro durata e la tipologia di incarico, i corrispondenti crediti formativi e, in caso di incarichi retribuiti, l'ammontare del relativo corrispettivo.

Articolo 2

Tipologia degli incarichi

1. Gli incarichi si distinguono in:

a) incarichi di insegnamento curricolari: hanno ad oggetto la responsabilità delle attività formative rientranti negli ambiti disciplinari di ciascun corso di studio, previste come obbligatorie ai fini del conseguimento del titolo nei regolamenti dei corsi di studio;

b) incarichi di insegnamento non curricolari: hanno ad oggetto la responsabilità delle attività formative rientranti negli ambiti disciplinari di ciascun corso di studio, non previste come obbligatorie ai fini del conseguimento del titolo nei regolamenti dei corsi di studio ma rimesse alla libera scelta dello studente;

c) incarichi per moduli didattici in insegnamenti curricolari e non curricolari: hanno ad oggetto la responsabilità di una parte delle attività formative che compongono un insegnamento o l'attribuzione di una parte di un insegnamento.

d) incarichi per attività didattica integrativa: hanno ad oggetto la responsabilità di attività didattiche integrative, quali le attività seminariali, di esercitazione, di laboratorio, propedeutiche all'attribuzione di crediti formativi, o comunque di attività che non facciano parte del programma di esame di un insegnamento ufficiale o di un modulo, riferite a discipline extra-curricolari, quali precorsi, corsi di recupero, corsi integrativi, corsi per la preparazione all'apprendimento linguistico, nonché attività formative in grado di completare la formazione degli studenti, finalizzate all'acquisizione di competenze tecniche di alta qualificazione

e specializzazione, che integrano le attività oggetto degli incarichi di insegnamento e possono dare luogo all'attribuzione di crediti formativi;

e) incarichi di tutorato, di orientamento e di servizio agli studenti: hanno ad oggetto la responsabilità di attività di supporto alla didattica, seminari, di esercitazione e di laboratorio, finalizzate all'informazione ed all'assistenza agli studenti durante il corso degli studi universitari, nonché di attività di tutorato svolte nell'ambito di progetti di orientamento approvati dall'Ateneo.

Art. 3

Soggetti ai quali possono essere conferiti incarichi

1. In base alla programmazione delle attività didattiche per l'anno accademico successivo, le strutture didattiche provvedono al conferimento degli incarichi di insegnamento curricolari e non curricolari, degli incarichi per moduli didattici e degli altri incarichi indicati dall'articolo precedente, impregiudicate le priorità di cui all'art. 4 del presente regolamento:

a) ai professori, con il loro consenso, nell'ambito delle attività di insegnamento che rientrano tra i propri doveri istituzionali o mediante affidamenti, gratuiti o retribuiti, al di fuori dei propri doveri istituzionali;

b) ai ricercatori a tempo indeterminato, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, mediante affidamento di insegnamenti curricolari, retribuiti o gratuiti, e non curricolari, a titolo gratuito o retribuito, qualora i finanziamenti provengano dall'esterno;

c) ai ricercatori universitari a tempo determinato, nell'ambito delle attività di insegnamento che rientrano tra gli obblighi assunti con il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, salvo la possibilità di conferire, con il loro consenso, ulteriori incarichi retribuiti o non retribuiti secondo le procedure stabilite dal successivo articolo 4;

d) ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, mediante affidamento

gratuito o retribuito;

e) ai lettori di madrelingua, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, mediante affidamento di un insegnamento curricolare gratuito;

f) ai collaboratori ed esperti linguistici dell'Ateneo, nonché al personale tecnico-amministrativo previa valutazione di idoneo titolo di studio e di adeguata professionalità, comunque tenuti ad espletare l'incarico al di fuori dell'orario di servizio, mediante affidamento gratuito o retribuito;

g) ai dirigenti dei ruoli sanitari e ad altre specifiche figure dirigenziali appartenenti all'azienda ospedaliero-universitaria di Sassari o/a specifiche figure dirigenziali di altre Strutture del Servizio Sanitario Regionale, purché in possesso di adeguati titoli didattici e/o scientifici.

h) ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, come indicato dall'articolo 23, comma 1, della legge n. 240/2010, mediante la stipula di contratti a titolo gratuito od oneroso nell'ambito delle disponibilità di bilancio, attraverso procedure di affidamento diretto;

i) ai soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, come indicato dall'articolo 23, comma 2, della legge n. 240/2010, mediante la stipula di contratti a titolo oneroso nell'ambito delle disponibilità di bilancio, attraverso procedure di valutazione comparativa, tra i quali, in particolare, coloro che abbiano svolto attività di assegnista di ricerca e i dottori di ricerca, i titolari di assegno di ricerca nei limiti stabiliti dalle norme di legge e dalle disposizioni regolamentari generali e di Ateneo che ne disciplinano i diritti e i doveri, i possessori della specializzazione medica, dell'abilitazione o di titoli equivalenti conseguiti all'estero;

l) a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, come indicato dall'articolo 23, comma 3, della legge n. 240/2010, mediante la stipula di contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni;

m) per quanto riguarda gli incarichi di cui all'art 2, lett. d) ed e), a dottorandi di ricerca, previo nulla osta della Giunta del Corso di dottorato al quale sono iscritti, mediante la stipula di contratti a titolo gratuito o oneroso nell'ambito delle disponibilità di bilancio;

n) per quanto riguarda gli incarichi di cui all'art 2, lett. e), a cultori della materia, fatta salva la possibilità per le strutture didattiche di ricorrere all'albo dei cultori della materia sulla base di apposito regolamento che prevederà le modalità di svolgimento dell'incarico, nonché agli specializzandi e ai titolari di laurea magistrale o specialistica.

2. Per le categorie professionali diverse da professori e ricercatori, costituiscono titoli preferenziali per il conferimento di incarichi di insegnamento il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale nel settore scientifico-disciplinare di riferimento, del titolo di dottore di ricerca, del diploma di specializzazione medica (attinente), e dei corrispondenti titoli conseguiti all'estero.

Articolo 4

Modalità di attribuzione degli incarichi

1. La struttura didattica provvede, anzitutto, al conferimento diretto degli incarichi di insegnamento curricolari e non curricolari, degli incarichi per moduli didattici e degli altri incarichi ai professori di I e di II fascia e ai ricercatori a tempo determinato, nell'ambito degli obblighi istituzionali di cui in premessa;

In seguito, la struttura didattica opera una ricognizione delle disponibilità da parte dei professori di I e di II fascia, dei ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, a ricoprire gli incarichi eccedenti il carico da conferimento diretto, con il consenso degli interessati, a titolo gratuito, e successivamente, per quelli che rimangono ancora vacanti, a titolo oneroso. Esaurite tali ricognizioni, si procede seguendo l'ordine di preferenza indicato nei commi seguenti.

Resta salva, per la struttura didattica di area medica, la possibilità, prima di proseguire il fabbisogno, di rivolgersi (anche mediante procedure di valutazione comparativa) a dirigenti dei ruoli sanitari e ad altre specifiche figure dirigenziali appartenenti all'azienda ospedaliero universitaria o a specifiche figure dirigenziali

di altre Strutture del Servizio Sanitario Regionale, purché nell'ambito degli specifici protocolli d'intesa e delle convenzioni di cui all'art. 6, comma 6 del presente regolamento.

2. In presenza di più domande per lo stesso insegnamento, la struttura didattica osserva, in successione, il seguente ordine di priorità e preferenza:

- a) professori di I e di II fascia e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato appartenenti alla struttura didattica, inquadrati nel medesimo settore scientifico-disciplinare, dell'incarico da ricoprire;
- b) professori di I e di II fascia e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato appartenenti ad altra struttura didattica dell'Ateneo inquadrati in nel medesimo settore scientifico-disciplinare a quello dell'incarico da ricoprire;
- c) professori di I e di II fascia e ricercatori a tempo indeterminato e determinato appartenenti alla struttura didattica inquadrati in un settore scientifico-disciplinare affine a quello dell'incarico da ricoprire;
- d) professori di I e di II fascia e ricercatori a tempo indeterminato e determinato appartenenti ad un'altra struttura didattica dell'Ateneo inquadrati in un settore scientifico-disciplinare affine a quello dell'incarico da ricoprire;
- e) professori di I e di II fascia e ricercatori a tempo indeterminato e determinato appartenenti alla struttura didattica e inquadrati in un settore scientifico-disciplinare non affine a quello dell'incarico da ricoprire che siano in possesso di adeguati titoli didattici e/o scientifici;
- f) professori di I e di II fascia e ricercatori a tempo indeterminato e determinato appartenenti ad altra struttura didattica dell'Ateneo e inquadrati in un settore scientifico-disciplinare non affine a quello dell'incarico da ricoprire che siano in possesso di adeguati titoli didattici e/o scientifici;

3. Ultimate le procedure di cui sopra e in presenza di insegnamenti ancora vacanti, la Struttura didattica può scegliere se ricorrere all'ulteriore fabbisogno interno di cui al comma 4 del presente articolo, o se procedere all'affidamento diretto sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca, agli esperti di elevata qualificazione di cui all'art. 6, comma 2, o ai

docenti stranieri di chiara fama di cui all'art. 7 del presente regolamento.

4. In caso di insegnamenti ancora vacanti, la Struttura didattica procede ad un ulteriore fabbisogno interno destinato ai seguenti soggetti strutturati, tenendo conto del curriculum tecnico-scientifico-didattico:

- tecnici laureati di cui all'articolo 50 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché professori incaricati stabilizzati, purché in possesso di adeguati titoli didattici e/o scientifici; lettori di madrelingua purché in possesso di adeguati titoli didattici e/o scientifici; collaboratori esperti linguistici (CEL) e personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, purché in possesso di adeguati titoli didattici e/o scientifici.

5. Qualora l'insegnamento da conferire ecceda di oltre un terzo il carico didattico frontale attribuito per legge o per regolamento al professore o ricercatore (a tempo indeterminato o determinato) inquadrato nel settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento stesso, la struttura che conferisce l'insegnamento deve rivolgersi ad un altro docente dell'Ateneo inquadrato nel medesimo settore scientifico-disciplinare, salvo che il Consiglio di Dipartimento motivi la scelta di attribuire ugualmente il corso al docente della struttura pure se in sovraccarico, ad esempio per evitare di frammentare l'insegnamento. Nello stesso modo si procede qualora, per la mancanza di docenti nel settore, l'incarico debba essere attribuito a un docente inquadrato in un settore affine o in un settore non affine ed ecceda di oltre un terzo il carico didattico che gli spetta per legge o per regolamento.

6. Ai professori di I e di II fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato dell'Ateneo ai quali sono affidati incarichi di insegnamento presso le sedi gemmate, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, è corrisposta, a valere su fondi appositamente destinati, un'indennità in considerazione del disagio determinato dallo svolgimento dell'attività didattica fuori sede, qualora l'affidamento sia a titolo gratuito, o a titolo retribuito ma non si sia raggiunto l'impegno minimo di didattica frontale stabilito dagli organi accademici. L'indennità è in ogni caso subordinata allo svolgimento di attività didattica frontale presso la sede dell'Ateneo ed è fissata, al netto degli oneri a

carico dell'amministrazione, in € 2.000 lordi, per le prime 10 ore di didattica frontale, € 1.000 lordi per ciascun modulo successivo di 10 ore o nella minor somma corrispondente all'importo massimo stabilito per l'affidamento a titolo oneroso.

7. Ai collaboratori ed esperti linguistici e al personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo è riconosciuto, per incarichi di insegnamento presso le sedi gemmate, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, oltre al compenso per affidamenti a titolo oneroso.

8. L'importo orario da erogare per gli incarichi di cui al presente articolo è quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio; detto importo non potrà essere inferiore a quello minimo spettante ai titolari di contratti di insegnamento.

9. Qualora l'incarico sia affidato a titolo oneroso, è fatta salva la possibilità per l'interessato di richiedere, all'atto del conferimento dell'incarico, che il corrispettivo sia destinato alla propria attività di ricerca.

10. L'eventuale assunzione di incarichi di insegnamento che comportino il superamento dei limiti di impegno di didattica frontale stabiliti per legge o per regolamento può dare luogo a compensi aggiuntivi solo se stabiliti dal Consiglio di amministrazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, sentito il Senato accademico.

11. Il Dipartimento, o altra Struttura didattica conferente l'incarico, può motivare con propria delibera una diversa assegnazione del carico didattico rispetto alle regole previste nei commi precedenti al fine di tenere conto di specifiche competenze scientifiche e/o didattiche presenti nella struttura stessa, dei risultati degli esercizi di valutazione dell'attività di ricerca (che possono giustificare una diversa distribuzione del carico didattico) ovvero dei criteri elaborati all'interno del sistema AVA.

Articolo 5

Bandi per incarichi a personale esterno (docenti a contratto - art. 23, comma 2, L. n. 240/2010)

1. Esperite le procedure indicate nell'articolo precedente, la struttura didattica può sempre procedere all'emanazione di un bando per il conferimento degli

incarichi rimasti vacanti con procedura aperta a soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo precedente, indicando espressamente nella delibera la copertura finanziaria.

2. I bandi contengono, tra l'altro, i seguenti elementi:

- a) la denominazione dell'attività oggetto dell'incarico, il settore scientifico-disciplinare, il numero di ore di attività e il semestre di riferimento;
- b) il compenso lordo da attribuire al docente, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione;
- c) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che non può comunque essere inferiore a sette giorni dalla pubblicazione del bando mediante affissione all'albo della struttura didattica, nonché per via telematica sul sito internet della struttura e dell'Ateneo;
- d) i criteri e le modalità in base ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati, con riferimento al settore scientifico-disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere; costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione, purché pertinenti all'attività da svolgere, l'attività didattica già maturata in ambito accademico, i titoli accademici acquisiti, con particolare riferimento al titolo di dottore di ricerca, alla specializzazione medica ed all'abilitazione, nonché le eventuali pubblicazioni e i titoli equivalenti conseguiti all'estero.

3. Alla domanda sono allegati:

- a) il curriculum didattico, scientifico e professionale;
- b) l'elenco delle pubblicazioni scientifiche;
- c) l'elenco dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;

4. Le procedure selettive sono svolte da una o più commissioni nominate dalla struttura interessata, composte da almeno tre membri, che formulano la graduatoria dei candidati idonei valida esclusivamente per l'anno accademico per il quale si è svolta la selezione; in caso di partecipazione di un unico

candidato è comunque valutata l' idoneità; gli atti della commissione sono approvati dal consiglio della struttura didattica.

5. In caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro idoneo, seguendo l'ordine di graduatoria.

6. Alle selezioni per il conferimento di incarichi di insegnamento curricolari, non curricolari o moduli didattici in insegnamenti curricolari e non curricolari ed a quelle per il conferimento di incarichi per attività didattica integrativa possono essere ammessi esclusivamente coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale o equipollente da almeno tre anni.

7. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica nazionale, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti incarichi.

Articolo 6

Conferimento diretto ad esperti in possesso di elevata qualificazione (docenti a contratto - art. 23, comma 1, L. n. 240/2010)

1. Le strutture didattiche possono, ai sensi dell'art. 23, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, proporre il conferimento di attività per insegnamenti di alta qualificazione, a titolo gratuito o oneroso, ad esperti di elevata qualificazione, attestata dal possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
2. Le strutture didattiche possono altresì, ai sensi dell'art. 23, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, proporre il conferimento degli incarichi didattici di cui al presente articolo anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
3. L'attribuzione degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 deve essere adeguatamente e specificamente motivata dal Dipartimento o Struttura richiedente con

riferimento alla necessità di fare fronte ad oggettive e specifiche esigenze didattiche che richiedano il ricorso ad esperti di alta qualificazione.

4. Nei casi degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, la verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale rispetto all'incarico da affidare è effettuata dal nucleo di valutazione, che può individuare specifiche categorie professionali per le quali la congruità può ritenersi già verificata in relazione alla peculiarità dell'attività da svolgere.

5. I titolari di contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito dei protocolli di intesa e delle convenzioni di cui al successivo comma 6, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

6. I dipendenti di enti pubblici, in particolare il personale dell'area sanitaria di cui al d.lgs. n. 502/1992 e i dipendenti delle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. n. 593/1993, svolgono attività didattica a titolo gratuito o oneroso secondo quanto stabilito nei protocolli d'intesa e nelle convenzioni che disciplinano i rapporti fra l'Ateneo e le istituzioni stesse; alle strutture didattiche che propongono l'incarico compete la verifica della sussistenza della convenzione che costituisce il presupposto dell'incarico, e che lo stesso sia sottoscritto in attuazione del protocollo di intesa.

7. I contratti previsti dal presente articolo possono essere rinnovati di anno in anno, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di cinque anni, previa valutazione positiva dell'attività svolta nell'anno accademico precedente espressa dalla struttura di riferimento.

Articolo 7

Conferimento diretto per chiara fama (docenti a contratto stranieri - art. 23, comma 3, L. n. 240/2010)

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le strutture didattiche possono, ai sensi dell'art. 23, comma 3, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, proporre il conferimento di incarichi a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, provvedendo a rendere pubblico il

curriculum del candidato mediante affissione all'albo della struttura didattica, nonché per via telematica nel sito internet della struttura interessata e dell'Ateneo.

2. L'attribuzione degli incarichi di cui al comma 1 deve essere adeguatamente e specificamente motivata dal Dipartimento o Struttura richiedente con riferimento alla necessità di far fronte ad oggettive e specifiche esigenze.

3. I relativi contratti sono stipulati dal Rettore previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico.

Articolo 8

Disposizioni comuni relative ai contratti

1. I contratti relativi ad incarichi di insegnamento a titolo gratuito o oneroso vengono conferiti mediante contratti di diritto privato stipulati dal Rettore o da un suo delegato. I contratti relativi all'attività didattica integrativa e agli incarichi di tutorato, orientamento e servizio agli studenti sono stipulati dal direttore responsabile della struttura didattica.

2. Il trattamento economico è determinato nel contratto, sulla base dei parametri definiti dal Consiglio di Amministrazione; nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste, il compenso è rapportato alle ore effettivamente svolte.

3. Gli assegnisti di ricerca, al momento della stipula del contratto, sono tenuti a produrre il nulla osta del responsabile scientifico della ricerca; i dottorandi di ricerca quello della Giunta del Corso di dottorato di ricerca.

4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

5. I contratti non possono essere stipulati con coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura proponente, con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione.

6. Ai professori a contratto non possono essere conferiti, nello stesso anno accademico, più di due incarichi gratuiti o retribuiti.

7. L'Ateneo provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi nell'ambito dell'espletamento dell'attività

didattica.

Articolo 9

Compiti e doveri didattici dei professori a contratto

1. Il professore a contratto deve garantire, nel rispetto del calendario delle attività, lo svolgimento delle attività formative previste, compresa la partecipazione agli appelli di esame, la preparazione alla prova finale, il ricevimento degli studenti, secondo le modalità fissate dai competenti organi accademici e stabilite dai regolamenti delle strutture didattiche e dell'Ateneo.
2. Le attività didattiche devono essere riportate nel relativo registro, che costituisce attestazione del regolare svolgimento dell'attività e presupposto per la liquidazione del compenso.
3. I professori a contratto possono partecipare ai consigli delle strutture didattiche, secondo le modalità stabilite dallo Statuto di autonomia dell'Ateneo e dai regolamenti didattici delle strutture.
4. I professori a contratto possono svolgere attività di ricerca e partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca.
5. In caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali il rapporto può essere risolto con decreto rettorale, su richiesta motivata del direttore responsabile della struttura didattica; il rapporto si intende risolto automaticamente in caso di mancato o ritardato inizio dell'attività senza giustificazione, di violazione del regime delle incompatibilità, di superamento del limite di due incarichi.

Articolo 10

Fondo per la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori universitari affidatari di insegnamenti curriculari

1. In sede di approvazione del bilancio di previsione il Consiglio di Amministrazione costituisce, sulla base delle disponibilità finanziarie, un fondo *ad hoc* per la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori universitari a tempo indeterminato affidatari di incarichi di insegnamento relativi a corsi curriculari,

individuando apposite risorse finanziarie da destinare alla copertura dei relativi costi.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno le strutture didattiche interessate definiscono, nell'ambito della programmazione didattica per l'anno accademico successivo, gli insegnamenti curriculari che intendono affidare ai ricercatori universitari a tempo indeterminato e presentano al Consiglio di Amministrazione la relativa richiesta di finanziamento.

3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, delibera in merito alle richieste presentate nei limiti delle disponibilità di bilancio non oltre 10 giorni prima della scadenza ministeriale per la presentazione della scheda SUA-CDS.

Articolo 11

Altri incarichi accessori e parametri retributivi

1. Gli incarichi rivolti a soggetti interni o esterni all'Ateneo relativi a corsi di master universitario o in altri corsi non istituzionali finanziati con fondi esterni – ivi compresi quelli previsti dall'articolo 56 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità – sono conferiti nel rispetto delle procedure e con le modalità stabilite dal presente regolamento.

2. La struttura didattica competente può conferire direttamente gli incarichi di docenza, seminariali, di progettazione, di direzione, di organizzazione o di coordinamento a soggetti interni all'Ateneo o incarichi di docenza e seminariali a soggetti esterni all'Ateneo nei Master o in altri corsi non istituzionali nel caso in cui la specificità e l'elevata professionalità richieste siano adeguatamente motivate dall'organo collegiale della struttura didattica medesima.

3. Per gli incarichi di docenza o seminariali nei master universitari o in altri corsi non istituzionali affidati a personale interno o esterno all'Ateneo, la retribuzione oraria lorda è determinata dalla struttura didattica di riferimento sino ad un importo massimo di euro 250,00, oltre agli oneri a carico dell'Ente e all'eventuale rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, fermo restando la possibilità di

attribuire incarichi gratuiti di docenza; detto importo è aggiornato periodicamente dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

4. Per gli incarichi di progettazione, direzione, organizzazione o coordinamento di master universitari o di altri corsi non istituzionali affidati a personale interno o esterno all'Ateneo, la retribuzione oraria lorda è determinata dalla struttura didattica di riferimento sino ad un importo massimo di euro 250,00, oltre agli oneri a carico dell'Ente e all'eventuale rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, con incarico che, nel caso di soggetti interni all'Ateneo, può essere attribuito anche al termine dell'attività svolta, in considerazione dell'esigenza di computare tutti i costi effettivamente realizzati per l'esecuzione del master o del corso al fine di verificare la sussistenza delle risorse necessarie al conferimento dell'incarico.

5. Per gli incarichi nei master universitari o in altri corsi non istituzionali finanziati dal Fondo sociale europeo (FSE) o da altri enti esterni per i quali è comunque prevista l'applicazione della normativa del FSE, la retribuzione è determinata secondo i parametri orari comunitari, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno laddove consentito.

Articolo 12

Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e le altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 13

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le altre disposizioni regolamentari incompatibili con la disciplina introdotta dal presente regolamento.

Articolo 14

Entrata in vigore

1. Poiché sussistono ragioni di urgenza, il presente regolamento entra in vigore dalla data del decreto rettorale di emanazione.

Il Rettore

(F.to prof. Massimo Carpinelli)